

**REGOLAMENTO (CE) N. 557/2009 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 2009****relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 412/2008 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, del 8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione <sup>(3)</sup>, ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2) Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 superano i quantitativi disponibili per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4057. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Alle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 a norma del regolamento (CE) n. 412/2008 è applicato un coefficiente di attribuzione del 18,957513 % per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4057.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7.